

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE**

ex art. 15 L. 241/1990

“BRUXELLES 2024-2026”**TRA**

la **Regione del Veneto**, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata da....., nato a..... il, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Rapporti con l'Unione Europea;

E

l'**Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto**, con sede in Venezia-Marghera, via delle Industrie 19/D, Codice fiscale 80009100274, rappresentata da, nato a, il, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di

PREMESSO CHE

- La Regione del Veneto, come definito nell'Art. 18 della Legge regionale Statutaria 17 aprile 2012 n. 1, conferma la propria azione ai principi ed agli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo, contribuisce alla determinazione delle politiche dell'Unione europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi europei e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea. Inoltre, promuove forme di collaborazione, anche stipulando accordi e intese, con Stati o enti territoriali di altri Stati, con particolare attenzione a quelli transfrontalieri, finalizzate a favorire lo sviluppo dei rapporti economici, culturali e sociali della comunità veneta.
- In base all'articolo 14 della Legge regionale n. 26 del 25 novembre 2011, "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea", la Regione assicura il collegamento tecnico, amministrativo e operativo con le istituzioni europee operando il coordinamento delle relazioni tra istituzioni dell'Unione europea e istituzioni pubbliche, enti locali, associazioni e altri organismi rappresentativi di interessi collettivi veneti relativamente alla presentazione di progetti e alla partecipazione a programmi e iniziative dell'Unione europea. Al fine di assicurare un sistema di relazioni efficace, la Giunta ed il Consiglio regionale si avvalgono della Sede di Bruxelles.
- La Sede regionale di Bruxelles è operativa dal 1997, in attuazione della legge regionale n. 30 del 6 settembre 1996, successivamente abrogata dalla suddetta legge regionale n. 26 del 25 novembre 2011.
- Dal 2010 la Sede ha assunto il nome di Ca' Veneto a Bruxelles, per esaltare il ruolo di servizio al territorio regionale, obiettivo perseguito anche dalla DGR n. 965 del 6 dicembre 2016, con cui la Giunta regionale ha inteso potenziare il ruolo della Sede di Bruxelles di front office con le Istituzioni UE e di volano per supportare gli attori regionali che intendano partecipare ai programmi europei, attivando inoltre sinergie con gli Enti strumentali della Regione.



- L'Unione delle Camere di Commercio del Veneto (in seguito UCV), in base all'art. 2 del proprio Statuto, cura e rappresenta gli interessi e persegue gli obiettivi comuni del sistema camerale in ambito regionale, promuove l'esercizio associato di funzioni, servizi e competenze camerale e assicura il coordinamento dei rapporti con la Regione Veneto e le rappresentanze delle Istituzioni e degli Enti Locali veneti per la trattazione e la definizione di materie e di iniziative di comune interesse. L'azione dell'Unione è focalizzata in attività e progetti a vantaggio diretto delle Camere di Commercio associate.
- In considerazione del fatto che le Camere di Commercio del Veneto perseguono la finalità di supportare le imprese anche all'estero, l'UCV è operativa a Bruxelles dal 1996 e partecipa a reti transnazionali europee, assicura la diffusione di informazioni e la conoscenza delle politiche U.E., promuove e assiste la partecipazione di imprese, Enti locali, P.A. e altre Istituzioni regionali a iniziative volte a facilitare l'integrazione europea e a programmi di finanziamento U.E..
- UCV fa parte della rete della Commissione Europea "Enterprise Europe Network", la cui mission è aiutare le PMI a crescere, innovare e internazionalizzarsi, coordinando per il nord est d'Italia il consorzio Friend Europe. Tale esperienza fa sì che Unioncamere disponga, presso l'Eurospostello Veneto, di personale specializzato nell'informazione sui programmi, legislazione, politiche, finanziamenti e opportunità dell'Unione Europea.
- con Deliberazione di Giunta regionale n. 1855 del 10 dicembre 2018 è stato approvato lo schema di Accordo tra la Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, con durata dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023, per la partecipazione a progettualità, attività e iniziative comuni in ambito europeo e di internazionalizzazione delle imprese.
- con Deliberazione di Giunta regionale n. 588 del 14 maggio 2019 è stato approvato l'Accordo di Programma tra la Regione del Veneto e UCV per la competitività e lo sviluppo del sistema economico in cui le parti hanno convenuto di individuare specifici programmi e azioni da sviluppare, la cui attuazione avverrà mediante la stipula di apposite intese o convenzioni operative, da parte delle Strutture regionali competenti per materia.
- con Deliberazione di Giunta regionale n. _____ del _____ è stato approvato lo schema di Accordo di Collaborazione istituzionale ex art. 15 L. 241/1990 "Bruxelles 2024-2026" che disciplina le modalità attraverso le quali pervenire all'obiettivo comune di Regione e UCV è di rappresentare gli interessi del Veneto nel promuovere e supportare la partecipazione dei diversi attori regionali alle opportunità di finanziamento europeo.

CONSIDERATO CHE

la collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto negli ambiti sopra enunciati può accrescere la qualità della presenza veneta a Bruxelles,



assicurare un uso più efficace ed efficiente delle risorse pubbliche e migliorare la progettualità e internazionalizzazione delle imprese del territorio a valere sui fondi U.E.,

tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 Oggetto

Con il presente Accordo, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali e statutarie, le parti intendono collaborare nello sviluppo dei seguenti temi e nella realizzazione di progettualità ad essi attinenti:

- Supportare i potenziali beneficiari del territorio alla partecipazione ai bandi di finanziamento dei Programmi europei e nella creazione di partenariati;
- Collaborare nell'implementazione di attività e progettualità d'interesse per gli stakeholder del territorio, nei settori delle industrie culturali e creative, del turismo e della promozione del territorio, dei trasporti e della space economy, in sintonia con le iniziative delle Strutture competenti per materia;
- sviluppare attività sinergiche volte a rafforzare la rappresentanza della regione del Veneto presso le Istituzioni U.E. e le reti europee in loco su temi d'interesse per il territorio;
- Collaborare nell'implementazione del servizio di helpdesk nell'ambito dei Programmi europei a gestione diretta, per offrire informazioni approfondite sulle diverse opportunità di finanziamento, supportando il territorio nell'identificazione della misura più adatta e dei potenziali partner, anche attraverso lo sviluppo di risorse divulgative quali, ad esempio, il portale dei bandi, l'elaborazione di informative specifiche sui fondi che facilitino la comprensione dei diversi programmi europei e dei meccanismi di finanziamento disponibili e l'accesso al servizio di partner search;
- Promuovere la divulgazione delle iniziative e delle priorità strategiche dell'UE, anche attraverso gli incontri presso la Sede o sul territorio;
- Implementare attività di comunicazione, informazione e formazione, anche attraverso la redazione coordinata di contenuti per newsletter e comunicati;
- Coordinare la partecipazione ai lavori e alle riunioni dei network europei di interesse comune;
- Sviluppare progettualità di interesse comune tramite la partecipazione congiunta a Programmi ed Iniziative europee e attraverso l'organizzazione di eventi di promozione del territorio;
- Fornire supporto all'internazionalizzazione delle PMI.



Per promuovere una maggiore partecipazione ai programmi europei di finanziamento e alle reti europee di soggetti pubblici e privati la Regione del Veneto ha approvato con DGR n. 317 del 22 marzo 2017 lo schema di Convenzione per attivare la domiciliazione presso gli uffici della Sede di Bruxelles dell'Unità Organizzativa Rapporti con l'UE.

A tal fine UCV potrà favorire la domiciliazione presso la sede di Bruxelles della Regione del Veneto dei soggetti con i quali intende svolgere attività di collaborazione o servizi in ambito europeo, qualora interessati. In tal caso, la stipula della convenzione per la domiciliazione resterà in capo alla U.O. Rapporti con l'U.E.

Articolo 3 Modalità operative

1) LOGISTICA

Al fine di facilitare la collaborazione sopra descritta, la Regione del Veneto mette a disposizione di UCV parte dei locali adibiti a propria sede nell'immobile di cui è proprietaria in Bruxelles, Avenue de Tervueren n. 67, e precisamente:

- ad uso esclusivo di ufficio n. 2 stanze ammobiliate ubicate al piano primo del fabbricato, come individuate nella planimetria allegata con il colore rosso (n. 1.08. di mq 21.83 e n. 1.09 di mq 17.92);
- ad uso comune con la proprietà gli ingressi all'immobile, gli spazi distributivi, i servizi igienici, i locali di servizio e di uso comune;
- gli arredi e le attrezzature concordati e necessari per lo svolgimento delle attività di UCV, fatta eccezione per le attrezzature e le linee telefoniche ed informatiche, delle quali UCV si doterà autonomamente e i cui oneri restano a carico della stessa.

La Regione del Veneto, inoltre, consente a UCV:

- l'esposizione, nel rispetto della normativa in loco vigente, di una targa con il proprio logo all'ingresso del fabbricato in Avenue de Tervueren, 67, previa approvazione da parte della Regione del Veneto del relativo progetto grafico;
- l'utilizzo, per le proprie attività istituzionali e previa prenotazione, delle sale riunioni;
- l'utilizzo dei servizi di pulizia prescelti dalla Regione del Veneto per i propri uffici, il cui costo è incluso nella somma di cui al successivo art. 5, limitatamente all'attività di pulizia ordinaria.

Le parti redigeranno alla consegna dei locali un apposito verbale, nel quale saranno dettagliatamente descritte le condizioni dei locali e le attrezzature consegnate, convenendo sin d'ora che saranno restituiti nello stato in cui si trovano, salvo il naturale degrado dovuto all'uso. Resta a carico della Regione del Veneto qualsiasi spesa per la manutenzione straordinaria, vetustà, caso



fortuito o forza maggiore. UCV al momento della consegna assume ogni onere e responsabilità per l'uso e la custodia.

La porzione immobiliare è destinata ad uso esclusivo di ufficio, esclusa, inderogabilmente, ogni diversa destinazione. L'accesso ai locali oggetto di concessione, per il quale UCV riceverà copia delle chiavi, è consentito nei normali orari di apertura degli uffici della Regione del Veneto, fatta salva la possibilità di diverso accordo tra le parti per iniziative che si svolgono in giorni e/o orari diversi da quelli lavorativi.

È fatto divieto di mutare anche in parte ed anche solo temporaneamente tale uso. UCV assume la responsabilità di eventuali danni che terze persone dallo stesso ammesse ai locali possono arrecare ai locali medesimi. UCV assume altresì la piena responsabilità delle persone che operano per proprio conto nell'immobile, impegnandosi a far rispettare tutte le disposizioni che all'uopo saranno impartite dalla proprietà.

Ogni aggiunta o modifica ai locali che non possa essere eliminata senza danneggiare l'immobile stesso non potrà essere effettuata da UCV senza la preventiva autorizzazione scritta della Regione del Veneto e, comunque, resterà a beneficio dell'immobile senza che nulla sia dovuto a UCV, neanche a titolo di rimborso spese.

UCV dichiara di avere una polizza per responsabilità civile a copertura di tutti i danni materiali diretti e indiretti a persone o cose, compresi i danni arrecati a fabbricati e impianti e al personale della Regione del Veneto a lui riconducibili e mantenerla attiva per tutta la durata dell'accordo.

2) PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO

Per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo le parti convengono di costituire un gruppo tecnico composto da due rappresentanti della Regione del Veneto e due rappresentanti di Unioncamere del Veneto, con il compito di:

- programmare annualmente le iniziative volte a realizzare gli obiettivi dell'Accordo indicati all'art. 2, distinguendo eventualmente i ruoli di ciascuno in relazione a specifici target di stakeholder e utenti;
- concordare le opportune sinergie nelle attività programmate, organizzando il lavoro in modo da assicurare una equilibrata compartecipazione agli impegni assunti, anche in considerazione delle risorse umane disponibili;
- proporre eventuali modifiche;
- valutare i risultati delle attività realizzate.

Le convocazioni del gruppo tecnico e le modalità di funzionamento dello stesso saranno concordate tra le parti.

3) RISORSE

Ai fini dell'esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna parte si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi



con lo svolgimento di quanto previsto. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività del presente accordo. Le parti potranno concordare, per l'attuazione di specifici temi e progettualità tra quelli indicati all'art. 2, di dotarsi congiuntamente delle professionalità che riterranno necessarie. Ciascuna delle parti si impegna inoltre a mettere a disposizione, nell'importo e nelle modalità dalle stesse concordate, le risorse finanziarie eventualmente necessarie alla realizzazione delle attività rientranti nell'ambito degli impegni assunti che saranno quantificate con provvedimenti successivi.

Articolo 4

Durata

Il presente Accordo decorre dal 1° gennaio 2024 sino al 31 dicembre 2026 e può essere prorogato di comune intesa.

Articolo 5

Oneri finanziari

Le attività di cui al Presente Accordo sono svolte dalla Regione del Veneto e da UCV nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali.

Per il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo UCV si impegna a corrispondere alla Regione del Veneto la somma forfettaria, pattuita e accettata, di euro 10.000 annui. Tale importo verrà corrisposto annualmente da UCV in un'unica rata anticipata, entro il 15 febbraio di ciascun anno.

Articolo 6

Facoltà di recesso

Le parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o al verificarsi di circostanze che ne rendano impossibile la prosecuzione, di recedere unilateralmente dal presente Accordo, con preavviso di almeno 60 giorni da comunicarsi a mezzo PEC. In tal caso le Parti sosterranno le spese sostenute per le attività svolte sino al momento del recesso, con esclusione di qualsivoglia risarcimento o indennizzo.

Articolo 7

Legge applicabile e foro competente

Il presente Accordo è sottoposto alla legge italiana e disciplinato dalle vigenti disposizioni italiane in materia cui si rinvia, per quanto qui non espressamente o diversamente previsto.

Le Parti s'impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione eventuali difficoltà o inconvenienti che dovessero insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente accordo.



In caso di mancato raggiungimento di un accordo per le controversie che dovessero insorgere tra le parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo, sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia.

Articolo 8 Proprietà e utilizzo dei risultati

I risultati e la documentazione derivanti dal presente Accordo sono di proprietà della Regione del Veneto, che ne potrà disporre pienamente, fatti salvi diritti morali dell'autore.

I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previa intesa tra le parti.

Articolo 9 Riservatezza e trattamento dei dati

Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo dovranno essere considerate riservate.

Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (DGPR) e dal D.lgs 196/2003 (Codice della Privacy).

Le parti si impegnano a non modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e a non utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo.

Le parti si impegnano a far rispettare anche dai loro eventuali consulenti o collaboratori esterni la riservatezza di cui al presente articolo.

Articolo 10 Oneri fiscali

Il presente Accordo è sottoscritto digitalmente dalle parti ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., in forma di scrittura privata, ed è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/1986. Le spese contrattuali e fiscali che derivano dal presente Accordo sono a carico di UCV.

REGIONE DEL VENETO
U.O. RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA
Il Direttore pro tempore

UNIONCAMERE DEL VENETO

